



Titolo

Mezzi di prova – testimonianza - art. 60 CGS – strumento eccezionale

Descrizione

Nel processo sportivo la testimonianza costituisce un'eccezione, com'è dimostrato dal tenore dell'art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla "necessità" l'ammissione della prova testimoniale (*«la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso»*). Il procedimento disciplinare-sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione (CFA, SS.UU., 122/2023-2024/A; CFA, SS.UU. 64/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 74/2017/2018) (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non potesse considerarsi assolto dal reclamante l'onere di dimostrare la necessità della assunzione della testimonianza di soggetti di cui sono già agli atti dichiarazioni scritte).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 56/CFA/2024-2025/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0056 CFA del 29 novembre 2024 (Sig. Andrea Riccardi/Procura Federale)